FONDO PENSIONE
DI PREVIDENZA BIPIEMME

**Fondo Pensione Preesistente**

**Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1223**

**Istituito in Italia**

Piazza Filippo Meda, 4 20121 Milano

+39 02.7700.3002

fondo.previdenzabpm@bancobpm.it
fondo.previdenza@pec.bancobpmspa.it

www.fondopensionebipiemme.it

# Nota informativa

(depositata presso la COVIP il 4 novembre 2026)

# Parte I – Le informazioni chiave per l'aderente

Il Fondo Pensione di Previdenza Bipiemme (di seguito "il Fondo") è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa.

## Scheda 'I destinatari e i contributi' (in vigore dal 4 novembre 2026)

### Fonti istitutive:

Il Fondo è istituito sulla base delle seguenti Fonti istitutive:

- Contratto Integrativo Aziendale sottoscritto in data 25/07/1988;
- Atto costitutivo del 29/12/1988 a rogito Dott. Alfonso Ajello, notaio in Milano;
- Accordo Aziendale Sindacale sottoscritto in data 13/11/1989.

### Destinatari:

- ✓ tutti i dipendenti della ex Banca Popolare di Milano s.c.a.r.l. in attività di servizio;
- ✓ tutti i dipendenti di tutte le società a suo tempo facenti parte del Gruppo bancario Banca Popolare di Milano, ove siano stati stipulati specifici accordi con le OO.SS., in attività di servizio;
- ✓ tutti i dipendenti assunti a far tempo dal 1° gennaio 2017 da Banco BPM S.p.A.;
- ✓ tutti coloro che siano alle dipendenze di società appartenenti al Gruppo bancario Banco BPM per le quali siano stati stipulati specifici accordi con le OO.SS..
- ✓ i soggetti fiscalmente a carico degli Associati e dei beneficiari.
- ✓ i soggetti già Associati che si trovano nelle condizioni indicate all'art. 5 dello Statuto.
- ✓ gli aderenti taciti ovvero i soggetti assunti in data antecedente al 1° luglio 2026 che non hanno espresso alcuna volontà nei tempi e nei modi fissati dal D.Lgs. 252/2005 (di seguito anche "Decreto") nella versione antecedente alla riforma di cui alla Legge 199/2005 circa il conferimento del TFR maturando.

Sono beneficiari i soggetti che percepiscono le prestazioni pensionistiche.

### Contribuzione:

La contribuzione al Fondo può essere attuata mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando per adesioni tacite sino al 30 giugno 2026.

I contributi sono versati con periodicità mensile.

L'aliquota di contribuzione aziendale minima a favore degli Associati del Fondo Pensione di Previdenza Bipiemme verrà incrementata con la seguente progressione:

- dal 01/01/2027: 3,25% solo per coloro che hanno un'aliquota inferiore.

**Tutti i dipendenti assunti a far tempo dal 1° gennaio 2017 da Banco BPM S.p.A. qualora assegnati in BPM Spa oppure, se assegnati sulla piazza di Milano, in Banco BPM o in SGS (società del Gruppo Banco BPM)**
**Ex-dipendenti della Banca Popolare di Milano, ex dipendenti Webank incorporata nella ex Banca Popolare di Milano aderenti al Fondo ("Aderenti"), dipendenti Banca Akros iscritti dal 1° ottobre 2017**

| | Contributo (1) | | |
|---|---|---|---|
| | Quota TFR | Lavoratore | Datore Lavoro |
| Lavoratori Aderenti al 28.04.1993 (c.d. "vecchi Iscritti"). | 0% - 50% - 100% | 1% (2) | 3% (3) |
| Lavoratori Aderenti dopo il 28.04.1993 (c.d. "nuovi Iscritti"). | 100% per i lavoratori di prima occupazione 50% - 100% per i dipendenti non di prima occupazione | 1% (2) | 2,85% (4) |

(1) In percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR salvo diversi accordi.
(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico scegliendo fra percentuali intere dall'1% in poi. La misura di tale contribuzione è scelta dall'Associato al momento dell'adesione e può essere variata annualmente; la variazione va comunicata entro il 30 novembre ed ha effetto dall'anno successivo. La contribuzione può essere sospesa senza che venga a cessare la partecipazione al Fondo; in tale ipotesi viene meno l'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro.
(3) Le percentuali a carico del datore di lavoro sono al lordo del contributo di solidarietà tempo per tempo in vigore (attualmente 10%).
(4) Le percentuali a carico del datore di lavoro sono al netto del contributo di solidarietà, tempo per tempo vigente (attualmente 10%).

Puoi trovare informazioni sulle fonti istitutive del Fondo **nella scheda 'Le informazioni sui soggetti coinvolti' (Parte II 'Le informazioni integrative')**.

**Ex-dipendenti della Banca di Legnano (B.d.L.) incorporata nella ex Banca Popolare di Milano aderenti al Fondo ("Aderenti") iscritti entro la data del 28 febbraio 2017**

| | Contributo [1] | | |
|---|---|---|---|
| | Quota TFR | Lavoratore | Datore Lavoro |
| Lavoratori ex B.d.L che hanno aderito al Fondo entro il 31.12.2013 con effetto dal 1°.1.2014 ed hanno chiesto il trasferimento della posizione individuale maturata presso altre forme di previdenza complementare (c.d. "vecchi Iscritti"). | 0% - 50% - 100% | 1% [2] | 4,25% [3] |
| Lavoratori Aderenti al Fondo ex B.d.L successivamente al 28.4.1993 (c.d. "nuovi Iscritti") che hanno aderito al Fondo entro il 31.12.2013 con effetto dal 1°.1.2014 ed hanno chiesto il trasferimento della posizione individuale maturata presso altre forme di previdenza | 100% per i lavoratori di prima occupazione 50%-100% per i dipendenti non di prima occupazione | 1% [2] | 3% [4] |
| Lavoratori ex Cassa di Risparmio di Alessandria assunti in B.d.L a seguito di incorporazione ed aderenti a forme di previdenza complementare prima del 29.4.1993 (c.d. "vecchi Iscritti") | 0% - 50% - 100% | 1% [2] | 4,60% [4] |
| Lavoratori ex Cassa di Risparmio di Alessandria assunti in B.d.L a seguito di incorporazione ed aderenti a forme di previdenza complementare successivamente al 28.4.1993 (c.d. "nuovi Iscritti") | 100% per i lavoratori di prima occupazione 50% - 100% per i dipendenti non di prima occupazione | 1% [2] | 3% [4] |
| Lavoratori ex B.d.L (ex CRAL inclusi) che hanno aderito al Fondo fra il 29/12/2016 ed il 28/02/2017 | 0% - 50% - 100% | 1% [2] | 2,85% [4] |

(1) In percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR salvo diversi accordi.

(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico scegliendo fra percentuali intere dall'1% in poi. La misura di tale contribuzione è scelta dall'Associato al momento dell'adesione e può essere annualmente variata; la variazione va comunicata entro il 30 novembre ed ha effetto dall'anno successivo. La contribuzione può essere sospesa senza che venga a cessare la partecipazione al Fondo; in tale ipotesi viene meno l'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro.

(3) Le percentuali a carico del datore di lavoro sono al lordo del contributo di solidarietà, tempo per tempo vigente (attualmente 10%).

(4) Le percentuali a carico del datore di lavoro sono al netto del contributo di solidarietà, tempo per tempo vigente (attualmente 10%).



Puoi trovare informazioni sulle fonti istitutive del Fondo **nella scheda 'Le informazioni sui soggetti coinvolti' (Parte II 'Le informazioni integrative')**.

**Ex-dipendenti della Banca Popolare di Mantova ("Pop. Mantova") incorporata nella ex Banca Popolare di Milano aderenti al Fondo ("Aderenti") iscritti entro la data del 30 giugno 2017**

| | Contributo [1] | | |
|---|---|---|---|
| | Quota TFR | Lavoratore | Datore Lavoro |
| Lavoratori ex Pop. Mantova che hanno aderito al Fondo entro il 30.06.2017 ed hanno chiesto il trasferimento della posizione individuale maturata presso altre forme di previdenza complementare. Lavoratori che risultino aderenti ad un Fondo al 28.4.1993 (c.d. "vecchi Iscritti") | 0% - 50% - 100% | 1% [2] | 4,25% [3] |
| Lavoratori ex Pop. Mantova che hanno aderito al Fondo entro il 30.06.2017 ed hanno chiesto il trasferimento della posizione individuale maturata presso altre forme di previdenza complementare.<br>Lavoratori aderenti a forme di previdenza complementare successivamente al 28.4.1993 (c.d. "nuovi Iscritti") | 100% per i lavoratori di prima occupazione<br>50% - 100% per i dipendenti non di prima occupazione | 1% [2] | 4,25% [3] |
| Lavoratori ex Pop. Mantova che hanno aderito al Fondo entro il 30.06.2017 senza il trasferimento della posizione individuale maturata presso altre forme di previdenza complementare.<br>Lavoratori aderenti a forme di previdenza complementare al 28.4.1993 (c.d. "vecchi Iscritti") | 0% - 50% - 100% | 1% [2] | 2,85% [4] |
| Lavoratori ex Pop. Mantova che hanno aderito al Fondo entro il 30.06.2017 senza il trasferimento della posizione individuale maturata presso altre forme di previdenza complementare.<br>Lavoratori aderenti a forme di previdenza complementare successivamente al 28.4.1993 (c.d. "nuovi Iscritti") | 100% per i lavoratori di prima occupazione<br>50% - 100% per i dipendenti non di prima occupazione | 1% [2] | 2,85% [4] |

(1) In percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR salvo diversi accordi.

(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico scegliendo fra percentuali intere dall'1% in poi. La misura di tale contribuzione è scelta dall'Associato al momento dell'adesione e può essere annualmente variata; la variazione va comunicata entro il 30 novembre ed ha effetto dall'anno successivo. La contribuzione può essere sospesa senza che venga a cessare la partecipazione al Fondo; in tale ipotesi viene meno l'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro.

(3) Le percentuali a carico del datore di lavoro sono al lordo del contributo di solidarietà, tempo per tempo vigente (attualmente 10%).

(4) Le percentuali a carico del datore di lavoro sono al netto del contributo di solidarietà, tempo per tempo vigente (attualmente 10%).

Puoi trovare informazioni sulle fonti istitutive del Fondo **nella scheda 'Le informazioni sui soggetti coinvolti' (Parte II 'Le informazioni integrative')**.

**Dipendenti di Banca Akros**

| | Contributo [1] | | |
|---|---|---|---|
| | Quota TFR | Lavoratore | Datore Lavoro |
| Lavoratori di Banca Akros che hanno aderito al Fondo entro il 30.09.2017 ed hanno chiesto il trasferimento della posizione individuale maturata presso altre forme di previdenza complementare; coloro che alla data del 22/06/2017 non risultano iscritti ad alcuna forma di previdenza complementare. Lavoratori aderenti a forme di previdenza complementare al 28.4.1993 (c.d. "vecchi Iscritti") | 0% - 50% - 100% | 1% [2] | 2,85% [3] |
| Lavoratori di Banca Akros che hanno aderito al Fondo entro il 30.09.2017 ed hanno chiesto il trasferimento della posizione individuale maturata presso altre forme di previdenza complementare; coloro che alla data del 22/06/2017 non risultano iscritti ad alcuna forma di previdenza complementare. Lavoratori che risultino aderenti a forme di previdenza complementare in data successiva al 28.4.1993 (c.d. "nuovi Iscritti") | 100% per i lavoratori di prima occupazione<br>50% - 100% per i dipendenti non di prima occupazione | 1% [2] | 2,85% [3] |
| Lavoratori Banca Akros che hanno aderito al Fondo entro il 30.09.2017 senza il trasferimento della posizione individuale maturata presso altre forme di previdenza complementare. Lavoratori aderenti a forme di previdenza complementare al 28.4.1993 (c.d. "vecchi Iscritti") | 0% - 50% - 100% | 1% [2] | 2,85% [3] |
| Lavoratori Banca Akros che hanno aderito al Fondo entro il 30.09.2017 senza il trasferimento della posizione individuale maturata presso altre forme di previdenza complementare. Lavoratori aderenti a forme di previdenza complementare in data successiva al 28.4.1993 (c.d. "nuovi Iscritti") | 100% per i lavoratori di prima occupazione<br>50% - 100% per i dipendenti non di prima occupazione | 1% [2] | 2,85% [3] |

(1) In percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR salvo diversi accordi.

(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico scegliendo fra percentuali intere dall'1% in poi. La misura di tale contribuzione è scelta dall'Associato al momento dell'adesione e può essere annualmente variata; la variazione va comunicata entro il 30 novembre ed ha effetto dall'anno successivo. La contribuzione può essere sospesa senza che venga a cessare la partecipazione al Fondo; in tale ipotesi viene meno l'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro.

(3) Le percentuali a carico del datore di lavoro sono al netto del contributo di solidarietà, tempo per tempo vigenti (attualmente 10%).



Puoi trovare informazioni sulle fonti istitutive del Fondo **nella scheda 'Le informazioni sui soggetti coinvolti' (Parte II 'Le informazioni integrative')**.

**Dipendenti di Oaklins**

| | Contributo [1] | | |
|---|---|---|---|
| | **Quota TFR** | **Lavoratore** | **Datore Lavoro** |
| Lavoratori Aderenti al 28.04.1993 (c.d. "vecchi Iscritti"). | 0% - 50% - 100% | 1% [2] | 2,85% [3] |
| Lavoratori Aderenti dopo il 28.04.1993 (c.d. "nuovi Iscritti"). | 100% per i lavoratori di prima occupazione 50% - 100% per i dipendenti non di prima occupazione | 1% [2] | 2,85% [3] |

(1) In percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR salvo diversi accordi.
(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico scegliendo fra percentuali intere dall'1% in poi. La misura di tale contribuzione è scelta dall'Associato al momento dell'adesione e può essere annualmente variata; la variazione va comunicata entro il 30 novembre ed ha effetto dall'anno successivo. La contribuzione può essere sospesa senza che venga a cessare la partecipazione al Fondo; in tale ipotesi viene meno l'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro.
(3) Le percentuali a carico del datore di lavoro sono al netto del contributo di solidarietà, tempo per tempo vigenti (attualmente 10%).

Puoi trovare informazioni sulle fonti istitutive del Fondo **nella scheda 'Le informazioni sui soggetti coinvolti' (Parte II 'Le informazioni integrative')**.